

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1902

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

(ABODI)

DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(VALDITARA)

DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(BERNINI)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

E DAL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

(LOCATELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ZANGRILLO)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CALDERONE)

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71,
recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno
didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno
scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca

Presentato il 31 maggio 2024

~~realizzazione di alcune opere complementari in ambito sportivo situate nel territorio della regione Lombardia. Trattasi, in particolare, dei seguenti interventi:~~

- ~~• Stelvio Alpine Centre Lotto 1 – Adeguamento tracciati di gara;~~
- ~~• Stelvio Alpine Centre Lotto 2 – impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio;~~
- ~~• Nuovo impianto a fune per l'arrocamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO);~~
- ~~• Livigno Snow Park;~~
- ~~• Livigno Snow Park – Bacino ed impianto di innevamento;~~
- ~~• Livigno Aerials & Moguls.~~

~~La norma mutua l'impostazione del decreto legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, che reca disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, al fine di consentire la realizzazione in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento e con i cronoprogrammi degli interventi, attribuendo il compito di realizzare alcuni interventi stradali e ferroviari a Commissari straordinari appositamente nominati e individuati nella figura dell'amministratore delegato di ANAS S.p.A., dell'amministratore delegato di RFI S.p.A. e dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.».~~

~~Nella medesima direzione, il citato decreto legge n. 10 del 2024 ha assegnato direttamente a ANAS, S.p.A., RFI, S.p.A. e a Ferrovienord S.p.A. il compito e le funzioni di soggetti attuatori la realizzazione di alcuni interventi stradali e ferroviari.~~

~~La norma, in analogia con le disposizioni introdotte dal citato decreto legge 5 febbraio 2024, n. 10, prevede, pertanto, che all'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» venga attribuita la funzione di commissario straordinario per la realizzazione dei sopra elencati interventi, precisando che lo stesso opera con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.~~

~~Analogamente a quanto previsto per gli interventi per i quali è stato nominato un commissario straordinario ai sensi del decreto legge n. 10 del 2024, il comma 2, lettera b) precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione in commento.~~

~~Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato può avvalersi delle strutture della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.~~

~~In considerazione delle modifiche apportate al citato articolo 3 del decreto legge n. 16 del 2020, al comma 2, lettera e), si introduce l'Allegato 1-bis al medesimo decreto legge che contiene l'elenco delle opere complementari in ambito sportivo per le quali è nominato l'amministratore delegato della Società quale commissario straordinario.~~

Le disposizioni normative di cui al **Capo II (Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità)** si fondano sull'esigenza, ormai non più procrastinabile, di incrementare il numero di docenti specializzati sul sostegno didattico agli alunni con disabilità, nonché sulla necessità urgente di ridurre, quanto prima, la copiosa mole di istanze giacenti per il riconoscimento dei titoli esteri, e di risolvere il conseguente ingente contenzioso in atto.



In particolare, il settore del sostegno didattico, da anni, fatica ad assicurare la necessaria copertura del crescente fabbisogno di docenti specializzati, tanto che, in alcuni territori, per coprire tutti i posti di sostegno “in deroga”, ai fini della costituzione dell’organico necessario a garantire l’avvio dell’anno scolastico, si è costretti a ricorrere anche a supplenti privi del diploma di specializzazione. Per meglio comprendere detta esigenza, è utile analizzare alcuni dati significativi, risultanti dal “Rapporto ISTAT 2024 sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità”, che mettono in evidenza, da un lato, il costante aumento degli alunni con disabilità, e, dall’altro, la forte carenza degli insegnanti specializzati sul sostegno. Con riguardo al primo profilo, nell’anno scolastico 2022/2023, si registra nelle scuole di ogni ordine e grado un numero complessivo di circa 338.000 alunni con disabilità a fronte di circa 228.000 docenti di sostegno.

Anno scolastico	Totale alunni con disabilità	Percentuale alunni con disabilità rispetto all’a.s. precedente	Totale insegnanti per il sostegno	Rapporto alunno - insegnante
2022/2023	338 mila	+7%	228 mila	1,6 alunni per ogni insegnante di sostegno

Fonte: Rapporto ISTAT 2024

Attualmente, dai dati in possesso del Ministero dell’istruzione e del merito, nel sistema scolastico, si rilevano oltre 85 mila docenti privi di specializzazione sul sostegno. Ciò significa che vi sono oltre 136 mila alunni che non hanno la possibilità di essere seguiti da docenti specializzati sul sostegno (applicando il parametro del 1.6% di docenti per alunno con disabilità).

Anno Scolastico	Posti sostegno organico di fatto	Supplenti sostegno	di cui Specializzati	di cui non Specializzati	CICLO TFA	POSTI
					IX - DM 583 2024 e DM 642 del 2024	31.767
					VIII - DM 694 del 2023 e Avviso 6 giugno	28.986
23/24	234.460	121.204	36.662	84.542	VII - DM 33 del 2022	25.874
22/23	220.061	118.111	27.835	90.276	VI - DM 755 del 2021	22.000
21/22	197.204	110.658	20.319	90.339	V DM 95 del 2020	19.585
20/21	184834	104.087	17.904	86.183	IV - DM 92 del 2019	14.224
19/20	177092	91383	11.232	80.151		
18/19	165970	80.332	9.688	70.644	III - DM 141 03/17	9 949

La carenza di organico di ruolo sul sostegno risulta pressoché generalizzata sull’intero territorio nazionale e, sulla base del monitoraggio effettuato dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione e del merito, emerge che molte cattedre rimangono scoperte nonostante le immissioni in ruolo effettuate sulla base dei concorsi recentemente banditi. Da ciò consegue, pertanto, come già detto, la necessità di ricorrere alle supplenze, spesso con docenti privi di specializzazione sul sostegno.

Ciò è anche dovuto a un disallineamento tra fabbisogno di docenti specializzati e l’offerta formativa universitaria, non tanto in termini assoluti quanto in termini di distribuzione su territorio nazionale, che appare marcatamente disomogenea. Difatti, nell’ambito dell’autorizzazione complessiva ad avviare percorsi formativi per 90.000 unità per gli anni 2021/2022, 2022/2023 e



2023/2024, l'offerta formativa universitaria nel triennio ha attivato un totale di 87.217 posti, così distribuiti:

VII ciclo TFA: 25.874 posti;

VIII ciclo TFA: 29.026 posti;

IX ciclo TFA: 32.317 posti; percorso attualmente in fase di conclusione.

Il forte sbilanciamento dell'offerta risulta evidente confrontando il numero dei posti attivati nelle regioni Calabria, Campania e Sicilia con quello di tutte le regioni del nord¹:

AREA	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado	TOTALE
Altre regioni	1437	2373	3702	4782	12294
Nord	269	1036	1359	1366	4030
Calabria/Campania/Sicilia	870	1910	2670	4100	9550
Totale complessivo	2576	5319	7731	10248	25874

VIII CICLO

AREA	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado	TOTALE
Altre regioni	1200	2245	4269	6293	14007
Nord	210	785	1455	1625	4075
Calabria/Campania/Sicilia	847	1838	2992	5267	10944
Totale complessivo	2257	4868	8716	13185	29026

IX CICLO

AREA	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado	TOTALE
Altre regioni	1377	2553	4527	7362	15819
Nord	236	855	1605	1629	4325
Calabria/Campania/Sicilia	905	1744	3292	6232	12173
Totale complessivo	2518	5152	9424	15223	32317

Nelle tre annualità considerate, l'offerta formativa di tutte le regioni del nord è pari rispettivamente al 15,58% (VII ciclo), al 14,04% (VIII ciclo) e al 13,38 % (IX ciclo) del totale nazionale, restando sostanzialmente invariata in termini di numeri assoluti; l'offerta delle regioni Calabria, Campania e Sicilia rappresenta da sola rispettivamente il 36,91%, il 37,7% e il 37,67% del totale nazionale, con un continuo incremento in termini di numeri assoluti, che determina una forbice in progressivo allargamento nel triennio rispetto ai dati del nord.

Con riguardo al fabbisogno di copertura dei posti vacanti funzionale al reclutamento a tempo indeterminato, gli effetti della distribuzione territoriale dell'offerta formativa si sono manifestati con massima evidenza da ultimo nelle iscrizioni alle procedure concorsuali ordinarie bandite con

¹ Non sono presenti nel conteggio i dati relativi alla Valle d'Aosta e al Trentino-Alto Adige, regioni che non rientrano nella diretta gestione del Ministero dell'istruzione e del merito e i cui dati sono conteggiati nella voce "Altre regioni".



DD.DD.GG. n. 2575 e 2576 del 6 dicembre 2023 dalle quali è emersa una marcatissima discrepanza tra la distribuzione territoriale delle disponibilità e la distribuzione degli aspiranti. In particolare, nelle regioni del nord la situazione è risultata la seguente:

Grado di scuola	Candidati	disponibilità	Percentuale disponibilità/candidati	Differenza tra candidati e disponibilità
ADAA	239	806	337,24	-567
ADEE	401	8218	2049,38	-7817
ADMM	1116	3629	325,18	-2513
ADSS	4201	480	11,43	3721
TOTALE	5957	13133	220,46	- 10.897

È evidente un fortissimo sbilanciamento tra “domanda e offerta” che, al termine delle procedure, si tradurrà nel fatto che, quand’anche tutti gli aspiranti iscritti dovessero superare il concorso, 10.897 posti su 13.133 (pari alla somma dei numeri negativi per infanzia, primaria e secondaria di I grado) non saranno assegnabili per carenza assoluta di candidati.

Opposta la situazione nelle tre regioni del sud prese in esame:

Grado di scuola	Candidati	disponibilità	Percentuale disponibilità/candidati	Differenza tra candidati e disponibilità
ADAA	3162	43	1,36	3119
ADEE	7602	132	1,74	7470
ADMM	6473	131	2,02	6342
ADSS	12207	75	0,61	12132
TOTALE	29444	381	1,29	+ 29063

dove i candidati che risulteranno assumibili saranno solo l’1,29% degli aspiranti iscritti, con un’eccedenza 29.063 concorrenti. I dati sopra riportati permettono peraltro di evidenziare un’ulteriore criticità – presente in tutto il territorio nazionale, ma più marcatamente al sud – in merito all’offerta formativa per la scuola secondaria di II grado, che risulta sovradimensionata rispetto all’effettivo fabbisogno, a tal punto che le disponibilità nelle regioni del nord sono l’11,43% dei candidati e nelle regioni del sud lo 0,61% dei candidati.

Con riferimento al fabbisogno di docenti specializzati finalizzato alla copertura dei posti effettivamente disponibili (compresi i posti attivati “in deroga”), i dati delle supplenze per l’anno scolastico 2023/2024 (rilevati in data 8 febbraio 2024) evidenziano le medesime problematiche territoriali, con una carenza di specializzati al nord decisamente marcata:

AREA	Specializzati (ruolo e supplenti)	Supplenti non specializzati	Percentuale non specializzati rispetto a specializzati
<i>Altre regioni</i>	58488	29621	50,64
Nord	36930	53323	144,39
Calabria/Campania/Sicilia	52461	5129	9,78



Più nel dettaglio, per quanto riguarda la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, si conferma un altissimo fabbisogno di specializzati nelle regioni del nord, senza che si evidenzino sostanziali carenze nelle regioni del sud prese in esame:

PRIMARIA

AREA	Scuola primaria - Specializzati (ruolo e supplenti)	Scuola primaria - Supplenti non specializzati	Percentuale non specializzati rispetto a specializzati
Altre regioni	18247	14614	80,09
Nord	10779	26215	243,2
Calabria/Campania/Sicilia	18858	2604	13,81

SECONDARIA DI I GRADO

AREA	Scuola secondaria di I grado - Specializzati (ruolo e supplenti)	Scuola secondaria di I grado - Supplenti non specializzati	Percentuale non specializzati rispetto a specializzati
Altre regioni	14543	6261	43,05
Nord	10232	13224	129,24
Calabria/Campania/Sicilia	13997	694	4,96

Dal quadro sopra delineato emerge, con tutta evidenza, una carenza non più sostenibile, di docenti specializzati sul sostegno didattico agli alunni con disabilità.

L'offerta formativa universitaria è estremamente sperequata a livello territoriale.

Il TFA universitario, infatti, concentra i 4/5 della propria offerta formativa al Centro-Sud. Ciò significa che gli aspiranti docenti del Nord non sono messi in condizione di specializzarsi, e, conseguentemente, di partecipare al concorso ed entrare nei ruoli della scuola a tempo indeterminato, assicurando, in tal modo la continuità didattica agli alunni con disabilità.

In ragione dell'impossibilità di acquisire facilmente la specializzazione sul sostegno, nelle regioni del Nord è assolutamente considerevole il numero di docenti precari, come si evince chiaramente dalla seguente tabella, con riferimento ai dati della Lombardia, del Veneto, del Piemonte, dell'Emilia-Romagna e della stessa Toscana, che risulta utile incrociare, di seguito, con il dato dell'offerta formativa universitaria del IX ciclo.

Personale con almeno 3 anni di supplenza (180 gg) negli ultimi 5 anni al 2019-20 al 2023-24 ²		Offerta formativa del TFA IX Ciclo
Regione	Personale con almeno 3 anni	
Abruzzo	1.865	860
Basilicata	230	400
Calabria	1.643	3.253
Campania	5.776	4.120
Emilia-Romagna	5.036	845
Friuli	820	290
Lazio	6.333	8.730

² Sono contati solo i servizi su sostegno degli ultimi 5 anni scolastici e NON presenti tra il personale docente o art. 59 a.s.202324



Liguria	1.870	330
Lombardia	12.722	1.220
Marche	1.908	610
Molise	353	360
Piemonte	7.462	590
Puglia	4.885	2.750
Sardegna	2.822	450
Sicilia	6.544	4.800
Toscana	5.714	1.170
Umbria	1.426	239
Veneto	4.379	250
Totale	71.788	

A tutt'oggi, molte cattedre rimangono scoperte nonostante la previsione delle immissioni in ruolo sulla base dei concorsi recentemente banditi, come si evince dai grafici sottostanti, che evidenziano un numero significativo di posti non conferibili per assenza di docenti specializzati:

REGIONE	Grado	Tipologia di posto	Denominazione	Posti a Bando	Numero domande	Candidati ammessi all'orale	Ammessi all'orale - posti a bando	Percentuale posti a bando su ammessi all'orale	Posti banditi senza possibilità assunzionale
Emilia-Romagna	Infanzia	ADA A	Sostegno Infanzia	44	50	35	-9	125,71	9
Emilia-Romagna	Primaria	ADEE	Sostegno Primaria	761	88	68	-693	1119,12	693
Friuli-Venezia Giulia	Primaria	ADEE	Sostegno Primaria	173	14	11	-162	1572,73	162
Liguria	Infanzia	ADA A	Sostegno Infanzia	36	7	3	-33	1200	33
Liguria	Primaria	ADEE	Sostegno Primaria	413	17	10	-403	4130	403
Lombardia	Infanzia	ADA A	Sostegno Infanzia	440	84	52	-388	846,15	388
Lombardia	Primaria	ADEE	Sostegno Primaria	4.111	171	113	-3998	3638,05	3998
Piemonte	Infanzia	ADA A	Sostegno Infanzia	232	39	21	-211	1104,76	211
Piemonte	Primaria	ADEE	Sostegno Primaria	1.357	48	33	-1324	4112,12	1324
Sardegna	Primaria	ADEE	Sostegno Primaria	92	114	90	-2	102,22	2
Toscana	Primaria	ADEE	Sostegno Primaria	263	90	64	-199	410,94	199



Veneto	Infanzia	ADA A	Sostegno Infanzia	50	45	34	-16	147,06	16
Veneto	Primaria	ADEE	Sostegno Primaria	1.403	63	39	-1364	3597,44	1364
Totale									8.802

* Dati ultimo concorso scuola dell'infanzia e primaria dicembre 2023

REGIONE	Grado	CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	Posti a Bando	Numero domande	Candidati ammessi all'orale	Ammessi all'orale - posti a bando	Percentuale posti a bando su ammessi all'orale	Posti banditi senza possibilità assunzionale
Emilia Romagna	I Grado	ADMM	sostegno I grado	152	202	146	-6	104,11	6
Liguria	I Grado	ADMM	sostegno I grado	191	16	7	-184	2728,57	184
Lombardia	I Grado	ADMM	sostegno I grado	2.019	530	359	-1660	562,4	1660
Piemonte	I Grado	ADMM	sostegno I grado	733	148	107	-626	685,05	626
Veneto	I Grado	ADMM	sostegno I grado	525	186	120	-405	437,5	405
Totale									2.881

* Dati ultimo concorso scuola secondaria di I grado dicembre 2023

In considerazione del quadro delineato, si rende, quindi, necessario e urgente affrontare e risolvere le criticità connesse alla forte carenza di docenti specializzati sul sostegno, al fine di rafforzare l'azione educativa in favore degli alunni più vulnerabili.

Parimenti, è necessario e urgente intervenire per ridurre, quanto prima, l'ingente mole di istanze (circa 12.000) già presentate al Ministero dell'istruzione, al fine di ottenere il riconoscimento in Italia di un titolo conseguito all'estero per lo svolgimento delle attività didattiche agli alunni con disabilità. Tale arretrato amministrativo, infatti, ha generato e continua a generare un copioso contenzioso giurisdizionale, con conseguenze negative sia per i richiedenti il riconoscimento del titolo estero sia per lo stesso Ministero.

Il perseguimento delle dette finalità sottende le disposizioni normative del **Capo II** del presente decreto-legge, che si illustrano nel dettaglio.

In particolare, l'**articolo 6 (Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)**, al comma 1, stabilisce che, per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti a legislazione vigente ("TFA sostegno"), che rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità potrà essere conseguita, sino al 31 dicembre 2025, anche mediante il superamento di percorsi che saranno attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa



(INDIRE), ente di ricerca di diritto pubblico che, tra i propri compiti statutari, annovera la funzione della formazione del personale della scuola. L'offerta formativa dei "percorsi INDIRE", che si articolerà in almeno 30 crediti formativi, potrà essere, in ogni caso, erogata anche dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, in aggiunta ai percorsi universitari del "TFA sostegno", previsti dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), e disciplinati, con riferimento ai criteri e alle modalità di svolgimento, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, integrato e aggiornato con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, e con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2020, n. 90

Il comma 2 definisce l'ambito di applicazione soggettivo dei nuovi percorsi, che saranno destinati a coloro che hanno maturato, nelle scuole statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno di almeno 3 anni, anche non continuativi, nei 5 anni precedenti; tali soggetti (cosiddetti, "precari triennalisti") potranno iscriversi ai percorsi - che saranno attivati da INDIRE o dalle università ai sensi del comma 1 - per il medesimo grado di istruzione sul quale hanno prestato servizio.

Tale platea di soggetti si pone in continuità con quella alla quale è destinata la quota di riserva dei posti da autorizzare per l'accesso ai percorsi "TFA sostegno", prevista, sino al 31 dicembre 2024, dall'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Tale disposizione legislativa aveva, infatti, già tenuto conto della necessità di riservare una percentuale di posti a beneficio di coloro che avessero prestato sul sostegno almeno 3 anni di servizio, negli ultimi 5, nelle scuole del Sistema nazionale di istruzione. In attuazione del citato articolo 18-bis, comma 2, la riserva è stata definita, inizialmente, per l'anno accademico 2022/2023 (VIII ciclo dei percorsi "TFA sostegno"), e, da ultimo - con il decreto del Ministero dell'università e della ricerca (di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito) 29 marzo 2024, n. 549 - per l'anno accademico 2023/2024 (IX ciclo dei percorsi "TFA sostegno", che si concluderanno entro il 30 giugno 2025). Con l'adozione del decreto interministeriale citato, si è, pertanto, esaurita l'efficacia applicativa del regime transitorio previsto dall'articolo 18-bis, comma 2, che giunge a scadenza il 31 dicembre p.v. Conseguentemente, con il presente decreto-legge si intende dare la possibilità ai "precari triennalisti" delle scuole statali e paritarie di conseguire la specializzazione sul sostegno a seguito del superamento dei nuovi percorsi di formazione, la cui offerta formativa terrà conto dell'esperienza già maturata, per un periodo di tempo considerevole, con il servizio già svolto nell'attività didattica agli alunni con disabilità. Si tratta, infatti, di soggetti che - seppur in modo precario, mediante il meccanismo delle supplenze - già svolgono nelle scuole da anni attività didattica anche agli alunni con disabilità, benché privi del relativo titolo di specializzazione.

Ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti: il profilo professionale del docente specializzato sul sostegno; i contenuti dei crediti formativi dei nuovi percorsi; i requisiti e le modalità per l'attivazione dei medesimi percorsi; i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, a cui parteciperà un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale (USR). Infatti, in analogia a quanto già previsto per i percorsi universitari "TFA sostegno", la commissione esaminatrice dell'esame conclusivo dei nuovi percorsi sarà composta anche da un rappresentante designato dall'USR, scelto tra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.

Infine, il comma 4 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, al fine dell'attivazione dei nuovi percorsi di formazione, individuerà, ogni anno, sino al termine del 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione; qualora le domande di partecipazione ai percorsi



eccedessero il fabbisogno individuato, i candidati a partecipare ai nuovi percorsi saranno selezionati in applicazione dei criteri definiti dal medesimo decreto ministeriale previsto al comma 3.

In conclusione, l'articolo introduce, in via transitoria, una ulteriore tipologia di percorsi di formazione professionale per le attività didattiche sul sostegno, attivabile dall'INDIRE e dalle stesse università, in aggiunta ai percorsi universitari "TFA sostegno". I nuovi percorsi di formazione saranno rivolti ad una platea ben definita di destinatari ("precari triennialisti"), già operanti nelle scuole attraverso le supplenze, in forza delle quali, ad oggi, tali soggetti, seppur privi di specializzazione sul sostegno, svolgono comunque attività di supporto agli alunni con disabilità. La disciplina è, pertanto, volta a consentire a tali soggetti di conseguire una formazione integrativa specifica per l'assistenza agli alunni più vulnerabili, e di acquisire un titolo in forza del quale potranno partecipare ai concorsi che saranno banditi, con la possibilità di entrare a far parte, in modo stabile, del sistema scolastico. La natura transitoria della disciplina *de qua* trova la propria ragion d'essere nella concreta prospettiva di ridurre in modo considerevole, entro la fine del 2025, la platea dei precari triennialisti, perseguendo contestualmente la duplice finalità di ridurre il precariato della scuola, e di formare docenti qualificati da destinare al sostegno degli alunni con disabilità. Inoltre, i soggetti in parola, conseguendo il titolo di specializzazione sul sostegno con il superamento dei nuovi percorsi, potranno avvalersene per iscriversi nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), e avranno la possibilità di essere assunti in ruolo fino al 31 dicembre 2025, in base alle disposizioni del "decreto-legge PNRR 4", qualora residuino, a seguito dello scorrimento delle graduatorie concorsuali di merito, posti di sostegno non assegnati.

L'articolo 7 (Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento) al comma 1, dispone che, in sede di prima applicazione, i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, abbiano conseguito presso una università estera legalmente accreditata nel paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e abbiano pendente, oltre il termine di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero abbiano in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento, potranno iscriversi solo ad uno dei percorsi di formazione attivati dall'INDIRE e definiti con il decreto sopra richiamato, se, contestualmente all'iscrizione al percorso, presenteranno rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

Il comma 2 prevede che coloro che supereranno i percorsi di formazione attivati da INDIRE potranno conseguire esclusivamente un titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, riguardante il grado di istruzione del percorso di formazione scelto. La prevista possibilità di conseguire un solo titolo di specializzazione, in esito ai percorsi di cui all'articolo 7, tiene conto sia delle caratteristiche dell'offerta formativa dei percorsi universitari "TFA sostegno" (che è strutturata in modo precipuo per ciascuno dei quattro gradi di istruzione previsti dall'ordinamento nazionale: infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado) sia delle peculiarità di alcune tipologie di titoli conseguiti all'estero, che presuppongono un'offerta formativa sul sostegno "generica", e, quindi, non diversificata con riguardo a ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, la disposizione normativa del comma 2 è finalizzata ad evitare che, con il superamento di più percorsi formativi, il medesimo soggetto possa conseguire un titolo di specializzazione sul sostegno per ciascun grado di istruzione, con conseguente ed ingiustificabile disparità di trattamento rispetto a coloro che conseguono la



specializzazione in esito al superamento del percorso universitario “TFA sostegno”, la cui offerta formativa è specifica per ogni diverso grado di istruzione.

Il comma 3 rimanda a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione dei criteri di ammissibilità dei titoli conseguiti all’estero ed i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli. Tali percorsi formativi si caratterizzano per un’offerta formativa mirata, che prevede l’acquisizione di specifiche competenze pedagogiche proprie dei percorsi universitari “TFA sostegno”, competenze che, tuttavia, risultano mancanti nei percorsi esteri in esito ai quali è conseguita la stragrande maggioranza dei titoli di cui si chiede il riconoscimento in Italia. La scelta di definire, in un apposito decreto, i contenuti dell’offerta formativa dei percorsi a cui possono accedere i possessori di titolo universitario conseguito all’estero che sono in attesa di riconoscimento si giustifica in ragione di esigenze di certezza giuridica. Inoltre, la detta offerta formativa è oggetto di disciplina transitoria, valevole solo in sede di prima applicazione del decreto-legge, il cui carattere di straordinaria necessità e urgenza trova giustificazione in ragione dell’esigenza di ridurre, quanto prima, la copiosa mole di istanze presentate per il riconoscimento dei titoli esteri, e di risolvere il conseguente ingente contenzioso in atto, pur garantendo un livello formativo adeguato per coloro che conseguiranno la specializzazione sul sostegno.

Con il medesimo decreto sono definiti le modalità di attivazione dei percorsi formativi attivati da INDIRE, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione l’esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell’esame finale, a cui parteciperà un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale, scelto tra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni, analogamente a quanto già avviene per i percorsi universitari “TFA sostegno”, e a quanto previsto per i “percorsi INDIRE” da 30 crediti formativi di cui all’articolo 6 del presente decreto.

In conclusione, la disciplina transitoria recata dall’articolo prevede che coloro che abbiano conseguito all’estero un titolo universitario di specializzazione sul sostegno, e che abbiano in essere il procedimento di riconoscimento del titolo presso il Ministero dell’istruzione e del merito ovvero che abbiano in essere un contenzioso relativo al medesimo procedimento possano scegliere tra due possibili alternative: o attendere la conclusione della procedura amministrativa di riconoscimento in Italia del titolo estero; oppure, rinunciare ad ogni istanza di riconoscimento del titolo per iscriversi ai percorsi formativi INDIRE, e conseguire, in caso di superamento degli stessi, la specializzazione sul sostegno.

L’articolo 8 (Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno) interviene sul testo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, al fine di garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, non incidendo sul conseguimento delle Milestone M4C1-3 e M4C1-10, attuative della “Riforma del sistema di reclutamento dei docenti” (M4C1-R2.1), già rendicontate alla Commissione Europea.

In particolare, si prevede che, nell’ambito dell’assegnazione delle supplenze con durata fino al 31 agosto o al 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento, i docenti che sono stati in servizio su posto di sostegno nell’anno scolastico precedente, qualora rientrano nel numero dei nominandi, possano essere confermati con precedenza assoluta sul medesimo posto, ferma restando la disponibilità del posto e fatte salve le operazioni relative al personale con contratto a tempo indeterminato.

La conferma, su base volontaria, avviene improrogabilmente entro il 31 agosto precedente l’anno scolastico di riferimento – previa valutazione da parte del dirigente scolastico dell’interesse del



discente e su richiesta della famiglia – e viene disposta prioritariamente nei confronti dei docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili.

Altresì, alle stesse condizioni, ai sensi del nuovo comma 3-*bis*, possono essere confermati anche i docenti privi del titolo di specializzazione, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per posti di sostegno, attualmente previste, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999, dall'O.M. n. 112 del 2022.

Da ultimo, la conferma può riguardare anche i docenti privi del titolo di specializzazione che abbiano prestato servizio su posto di sostegno individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio negli elenchi dei non specializzati delle graduatorie ad esaurimento o delle graduatorie provinciali per le supplenze.

L'articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno) è volto ad assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, (in attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227) avente ad oggetto la *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”*.

In particolare, l'articolo 33, commi 1 e 2, del suddetto decreto prevede che, al fine di dare attuazione alla riforma e al progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri di aggiornamento e delle modalità di accertamento, venga avviata una procedura preordinata alla sperimentazione della valutazione di base e della valutazione multidimensionale.

La *ratio* a fondamento della scelta di procedere alla sperimentazione è da ricercarsi nella necessità di procedere ad un'applicazione graduale delle nuove procedure in considerazione della portata innovativa nonché nell'esigenza di verificarne gli effetti e gli esiti.

Le procedure di sperimentazione richiedono l'adozione di due specifici regolamenti i cui tempi di adozione potrebbero incidere negativamente sull'effettiva attivazione della sperimentazione che presuppone, necessariamente, l'individuazione dei territori interessati dalla stessa, delle iniziative formative e dei soggetti che dovranno occuparsi di erogare la formazione a coloro che sono impegnati sul territorio nell'attuazione del decreto medesimo.

Ed invero, la fase formativa rappresenta l'antecedente logico della fase operativa ed è fondamentale per lo sviluppo delle competenze necessarie per la piena attuazione delle innovazioni introdotte dal decreto, assicurando che i soggetti coinvolti abbiano le competenze necessarie per operare efficacemente all'interno del nuovo sistema.

La formazione delle persone fisiche, inclusi i docenti referenti per il sostegno, e degli enti coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita, è, infatti, cruciale per assicurare la realizzazione della riforma.

La complessità delle nuove procedure richiede competenze specifiche e aggiornate per garantire che la valutazione di base, la valutazione multidimensionale e la redazione dei progetti di vita siano effettuate in modo efficace e uniforme su tutto il territorio nazionale. Una formazione adeguata consentirà di evitare frammentazioni, assicurando un supporto integrato e coordinato alle persone con disabilità.

Alla luce di quanto sopra, ne consegue, pertanto, la necessità e l'urgenza di assicurare il completamento, entro il 31 dicembre 2024, della formazione dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, valutazione multidimensionale e redazione dei progetti di vita, previsti dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.



Pertanto, la disposizione in argomento ha la finalità di assicurare il completamento della formazione prima del termine di inizio della sperimentazione fissata al 1° gennaio 2025 e di definire le modalità con cui la stessa dovrà operare.

Il comma 1 della disposizione prevede che, al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti, inclusi i docenti referenti del sostegno, impegnati nei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita sono individuati i territori in cui avviare la sperimentazione.

Tanto premesso, si rappresenta che i territori sono stati individuati tenendo conto della percentuale della popolazione italiana residente sul territorio pari al 9,92%.

Si tratta di Brescia, Catanzaro, Firenze, Frosinone, Sassari, Forlì-Cesena, Perugia, Salerno e Trieste.

Di queste, tre sono al Nord (Brescia, Forlì-Cesena e Trieste), tre al Centro (Firenze, Frosinone e Perugia) e tre al Sud o nelle Isole (Catanzaro, Sassari e Salerno). Tre si collocano nei primi tre quintili per popolazione residente, secondo i dati relativi al mese di gennaio 2024 pubblicati da ISTAT nel portale “esploradati.istat.it” sezione “Dati > Popolazione e famiglie > Popolazione > Popolazione residente al 1° gennaio”, (Catanzaro, Oristano e Trieste) e sei negli ultimi due (Brescia, Firenze, Frosinone, Parma, Perugia, Salerno).

La sperimentazione di cui alla presente disposizione riguarda, quindi, una percentuale inferiore rispetto a quella interessata da ciascuna delle due sperimentazioni previste dal Decreto legislativo, articolo 33, commi 1 e 2; la relativa relazione tecnica, infatti, prevedeva che ciascuna riguardasse una percentuale complessiva del 20% della popolazione residente. Anche l’impatto sui saldi della finanza pubblica era stato stimato in tale relazione tecnica, e coperto dal decreto legislativo n. 62/2024, in misura corrispondente alla più elevata percentuale del 20%.

<i>Provincia</i>	<i>Popolazione residente 1° gen. 2024</i>	<i>Pct. popolazione residente</i>
Brescia	1.262.271	2,14%
Catanzaro	228.952	0,39%
Firenze	393.065	0,67%
Forlì-Cesena	990.336	1,68%
Frosinone	638.130	1,08%
Perugia	464.988	0,79%
Salerno	1.057.819	1,79%
Sassari	340.642	0,58%
Trieste	473.236	0,80%

Si precisa che i soggetti, destinatari della formazione sono individuati nell’allegato contraddistinto dalla lettera A) e che la tabella di commento al comma 4 reca anche il numero dei soggetti coinvolti.

Il comma 2 prevede che la formazione sarà svolta dal Dipartimento per le persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, realizzando le iniziative formative di cui al comma 1:

- a) avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, individuati tra personalità della scienza, dell’accademia, delle associazioni del terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità;
- b) avvalendosi di Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., in qualità di società in-house della predetta Presidenza ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel limite di spesa di euro 2 milioni nel 2024;



c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni dalle quali dipendono i discenti, nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7.

Il comma 3 consente al suddetto Dipartimento di conferire, nell'ambito del contingente di 30 esperti di cui al comma 2, lettera a), incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con scadenza al 31 dicembre 2024. I suddetti incarichi possono essere oggetto di proroga per assolvere alle esigenze formative da assicurare nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 e disciplinate col regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

In merito alla previsione della proroga, si evidenzia che la ratio della stessa è da ricondursi alla necessità di assicurare la continuità della formazione, evitando che la stessa possa essere pregiudicata dalla cessazione dell'incarico, nonché per impedire che la scadenza del contratto di formazione incida negativamente sull'effettività dell'implementazione della riforma.

I profili della gestione amministrativa ed economica dei suddetti incarichi possono essere affidati alla società di cui al comma 2, lettera b).

Nell'ambito del numero massimo di cui al comma 2, lettera a), il Dipartimento può attribuire incarichi di esperto a titolo gratuito.

Il comma 4 reca le disposizioni relative al trattamento economico degli incarichi di cui al comma 3, prevedendo che gli stessi sono retribuiti in misura parametrata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro al lordo di ogni onere a carico dell'Amministrazione.

Agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro.

Nel caso di proroga di cui al comma 3, secondo periodo, il compenso è rideterminato nella misura indicata dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con oneri a carico del medesimo regolamento. La procedura e i criteri di selezione degli esperti, i criteri per la composizione della commissione di esame e il punteggio da attribuire al colloquio e ai titoli saranno determinati con successivo decreto dipartimentale. Con decreto del Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Agli incarichi non si applica il limite di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il comma 5 prevede che, nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con riferimento alle attività formative relative all'anno 2024, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma:

- a) redige il syllabo delle attività formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti;
- b) eroga la formazione;
- c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere;
- d) definisce il cronoprogramma delle attività formative;
- e) individua i destinatari delle iniziative formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unità.

Quanto al numero di 2.500 discenti, si rappresenta che si tratta di un numero realistico, tenuto conto che le nove province in questione corrispondono al 10% circa della popolazione residente e che i destinatari della formazione saranno individuati come segue:

Destinatari	N. enti	N. discenti per ente	N. destinatari
Servizio sanitario regionale/ASL	n. 1 ASL per provincia	10 operatori 1 dirigente	99 = 9×11



<i>Destinatari</i>	<i>N. enti</i>	<i>N. discenti per ente</i>	<i>N. destinatari</i>
Ambiti territoriali sociali	n. 6 ambiti per provincia in media	2 operatori 1 dirigente	162 = 9×6×3
Collocamento mirato	n. 1 ufficio per provincia	1 operatore	9
Personale dirigenziale della Regione	n. 1 per Regione	2 dirigenti	18 = 9×2
INPS	n. 1 ufficio per provincia	1 operatore per Ufficio	9
INAIL	n. 1 ufficio territoriale per Regione	1 operatore per Direzione	9
Comuni	n. 7.896 Comuni nel Paese	1 operatore per Comune	790 = 7.896×10%
Docenti referenti per il sostegno	n. 7.981 istituzioni scolastiche autonome (a.s. 2024/2025)	1 docente di sostegno per scuola	798 = 7.981×10%
ordini professionali dei medici, degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei fisioterapisti e degli educatori professionali	n. 1 ordine per provincia e professione	1 professionista per ordine	54 = 9×6
Atenei e istituzioni AFAM	n. 1 Ateneo e n. 1 AFAM per provincia	1 dipendente per Ateneo e Afam	18 = 9×2
Associazioni del terzo settore	n. 30 per provincia in media	1 operatore per associazione	270 = 9×30
Organizzazioni sindacali	n. 5 per provincia	1 rappresentante per organizzazione	45 = 9×5
Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti	n. 1 per provincia	5	45 = 9×5
	TOTALE		2.326

Il comma 6 precisa che, per la partecipazione in qualità di discente alle iniziative formative non è previsto alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate. Ed inoltre, prevede che le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, riconosciute ai discenti secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono poste a carico delle risorse di cui al comma 8, entro il limite di spesa di euro 1 milione nel 2024.

Il comma 7 contiene le disposizioni relative agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente disposizione.

Il Capo III (Disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025) si compone degli articoli da 10 a 14

In particolare, l'**articolo 10 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/25)**, ai commi 1 e 2, mira a risolvere l'annosa questione che si trascina da quasi un decennio della posizione di quei docenti non abilitati che hanno partecipato con riserva, in virtù di provvedimenti cautelari, al concorso indetto con il decreto n. 106 del 23 febbraio 2016



per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, superando le prove scritte e orali, ed essendo successivamente immessi in ruolo, ma la cui posizione è stata poi modificata da pronunce giurisprudenziali negative. Tale soluzione è stata auspicata anche dal Consiglio di Stato che nella sopra citata sentenza n. 5154/2022 da un lato ha sancito la legittimità dell'esclusione di tali soggetti dal concorso 2016 per mancanza dell'abilitazione, ma dall'altro, ha evidenziato la necessità da parte dell'Amministrazione di richiedere una sanatoria in via normativa affermando: *“Anche se non residua - stante la regola costituzionale dell'assunzione per concorso - la possibilità, in via amministrativa, di una favorevole valutazione della posizione degli appellati da parte dell'amministrazione, alla luce delle invocate sopravvenienze, valuterà l'amministrazione se per la peculiarità di questa vicenda sia possibile e ragionevole una sanatoria normativa”*.

In particolare, il comma 1 regola la posizione dei docenti che al momento dell'entrata in vigore della norma saranno ancora in servizio, disponendo che gli stessi siano confermati in ruolo e debbano conseguire, entro il termine del 30 giugno 2025, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Il meccanismo previsto è speculare, *mutatis mutandis*, a quello per l'accesso al concorso per i precari con tre anni di servizio.

Il comma 2 regola la posizione, invece, dei medesimi soggetti di cui al comma 1 che però per contingenze temporali sono già stati destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Il comma 2 dispone che tali soggetti sottoscrivono un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili. Durante l'anno di supplenza, e quindi entro il 30 giugno 2025, tali soggetti devono conseguire 30 CFU del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 cui accedono di diritto e con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

A livello sistematico si rileva che il contenzioso scaturito in relazione alla posizione di tali soggetti ha avuto esiti discordanti e contrapposti tra loro in quanto vi sono state sentenze del Consiglio di Stato (i.e. Sent. CDS n. 7427/2022 e n. 04167/2020) che hanno riconosciuto il consolidamento della posizione in capo ai ricorrenti e quindi la salvezza dell'acquisizione dell'abilitazione ottenuta con il superamento delle prove concorsuali. Si riporta un passaggio significativo della sentenza CDS n. 7427/2022: *“l'appello risulta pertanto fondato il consolidamento degli effetti conseguenti all'ammissione con riserva e quindi la salvezza dell'acquisizione del titolo ottenuto dagli appellati con il superamento delle prove concorsuali, in quanto quelli, fra i ricorrenti, che sono stati ammessi alla procedura concorsuale hanno superato le prove e sono stati inseriti nella graduatoria di merito della rispettiva classe di concorso, dapprima con riserva, indi, con la pubblicazione della sentenza n. 11775/2017 in modo definitivo, e dall'1.9.2018 sono stati immessi in ruolo nella propria classe di concorso con continuità dell'insegnamento dal 2018 ad oggi, ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 convertito con legge 17 agosto 2005, n. 168. Secondo tale norma, infatti, “Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”*. Tali giudicati positivi ai docenti 2016 non abilitati hanno riguardato la maggioranza della platea. Ed infatti, dalle verifiche interne svolte dal Ministero dell'istruzione del merito presso la propria piattaforma risulta che dei 1.310



docenti immessi in ruolo a seguito di ammissione con riserva al CONCORSO 2016 e che hanno positivamente superato tutte le fasi concorsuali ben n. 898 hanno ottenuto pronunce favorevoli che hanno consolidato la loro posizione e non sono pertanto destinatari della disciplina in esame contro le circa 400 negative. In aggiunta a quanto sopra, occorre porre l'attenzione anche sul fatto che la norma in esame pur scaturente dalla conclamata necessità di provvedere, come evidenziata anche ad opera del citato giudicato amministrativo, non si limita ad operare una mera sanatoria normativa in quanto non dichiara sanata la posizione di tali docenti con l'effetto della conseguente acquisizione dell'abilitazione (come invece sancito dalle citate pronunce giurisprudenziali) bensì di fatto rimette in termini tali soggetti per il conseguimento dei 30CFU richiesti dal sistema vigente a quei docenti precari con tre anni di esperienza che si trovano a vincere il concorso. Ed infatti, la norma intende sanare la posizione di quei soggetti che non solo hanno superato tutte le prove concorsuali ma che successivamente a tale vincita sono stati immessi in ruolo, hanno superato l'anno di prova e hanno prestato servizio per almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali quali docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. Inoltre, non è prevista una sanatoria *tout court* che per quanto auspicata dallo stesso Consiglio di Stato potrebbe prestarsi ad eventuali giudizi di legittimità bensì prevede il requisito ulteriore del conseguimento dei 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 che regola l'accesso al concorso per la scuola secondaria nella fase a regime per i precari non abilitati. Senonché, nella stessa decisione CDS n. 7789/19, al punto 5, riconosce che la ratio del requisito richiesto per partecipare al concorso (l'abilitazione oltre la laurea) “è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti”. Ed è appena il caso di ricordare che l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo). Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali. In conclusione, poiché tutti i ricorrenti hanno superato il concorso con conseguente inserimento nelle graduatorie definitive in base alle quali possono conferirsi loro incarichi a tempo indeterminato, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 34, 5° comma c.p.a., e in accoglimento dell'appello, l'improcedibilità, limitatamente ai nominativi indicati in epigrafe, del ricorso di primo grado, essendosi realizzata la piena soddisfazione della pretesa sostanziale invocata dagli stessi, dovendosi inoltre confermare per i medesimi l'esito di tali concorsi e i provvedimenti conseguenti.”. La disparità di trattamento nonché la situazione di fatto venutasi a creare in ragione del lungo lasso di tempo intercorso tra la vincita da parte dei ricorrenti del concorso, e quindi la loro successiva immissione in ruolo e superamento dell'anno di prova, e la definizione dei relativi giudizi sostengono la validità dell'intervento normativo in oggetto.

Il comma 3 regola la posizione di coloro che hanno superato: 1) il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola infanzia e primaria di cui la D.D. 498 del 21 aprile 2020, come modificato dal D.D. 2215 del 18 novembre 2021; ovvero 2) la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno indetta con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, partecipando alle prove scritte suppletive (indette con Avviso pubblicato nella GU n.24 del 28-3-2023 per il concorso per i posti comuni e di sostegno della scuola infanzia e primaria, e avvisi pubblicati nella GU n. 32 del 23 aprile 2021, e n. 85 del 26 ottobre 2021 per la procedura straordinaria) riservate a coloro che erano in possesso di un provvedimento giurisdizionale che li ammetteva a sostenere le prove suppletive. In



particolare, tali soggetti non avendo potuto partecipare alle sessioni ordinarie della prova scritta dei concorsi perché, in piena fase pandemica, erano affetti da Covid-19 ovvero erano in quarantena, ricorrevano al giudice amministrativo chiedendo il riconoscimento del loro diritto a poter sostenere la prova scritta. Il giudice amministrativo di prime cure (i.e. Ordinanze TAR Lazio n.1109/22 e n. 1184/22) disponeva l'obbligo dell'Amministrazione di disporre sessioni suppletive della prova scritta per entrambe le procedure bandite con D.D. n. 510/20 e con D.D. n. 498/20. L'orientamento originariamente assunto dal TAR veniva in prima battuta condiviso in sede cautelare anche dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 1865/2021). L'Amministrazione ottemperava al dictum giurisprudenziale, disponendo le predette prove suppletive che venivano regolarmente svolte e alle quali partecipavano, superandole, i destinatari della presente norma. Al tale orientamento è, tuttavia, sopravvenuto un deciso *revirement* del Consiglio di Stato, inaugurato dalla sentenza n. 10914/22 (conformi Cons. St., n. 6193/23; n. 8838/23, n. 766/2024 e ordinanze n.3673 del 28/7/2022; n. 4518/2022 del 15 settembre 2022 e n. 4425 e 4424 del 7 settembre 2022), che ha ribadito la regola generale secondo cui l'impedimento individuale a partecipare alle prove di un concorso pubblico è a carico dell'interessato e applicabile anche in caso di positività al Covid-19 e di sottoposizione al relativo regime restrittivo. La *ratio* della norma si rinviene, pertanto, nella necessità di sanare la posizione di coloro che si sono trovati a partecipare alle prove suppletive indette ai sensi di provvedimenti giurisprudenziali poi caducati.

L'articolo 11 (Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri) risponde all'esigenza di implementare, in ottica inclusiva, gli strumenti funzionali ad una più compiuta accoglienza e integrazione scolastica degli alunni stranieri al fine di assicurare sempre maggiori e valide esperienze di crescita e di formazione individuale e sociale, nonché il raggiungimento di soddisfacenti livelli di apprendimento nelle competenze di base.

A tal fine, la norma è centrata sugli studenti stranieri presenti in Italia o che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e ai quali è necessario assicurare, in tempi rapidi rispetto all'inserimento scolastico, il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana come lingua di comunicazione e successivamente di studio.

In via generale, la disposizione è coerente alla disciplina vigente in materia di istruzione degli alunni stranieri presenti in Italia, di cui all'articolo 45 D.P.R. 31-8-1999 n. 394, recante *“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”* (c.d. legge Bossi-Fini).

Di seguito, si riportano alcuni dati finalizzati a evidenziare le percentuali di soggetti che per la prima volta accedono al sistema di istruzione e che dimostrano l'opportunità dell'intervento normativo.

Gli alunni stranieri neoarrivati in Italia (NAI) nella scuola primaria e secondaria sono complessivamente 27.566 e rappresentano lo 0,44% del totale degli alunni e il 3,8% degli alunni stranieri; in particolare in Lombardia sono presenti 6.851 alunni NAI (il 10,4% degli alunni stranieri nati all'estero), in Emilia-Romagna i NAI sono 3.275 (il 10,4% degli alunni stranieri nati all'estero) e in Piemonte i NAI sono 2.230 (il 10,3% degli alunni stranieri nati all'estero);

Si registrano 237 plessi con classi in cui è presente un numero di alunni stranieri neoarrivati superiore al 20%; rappresentano lo 0,8% dei plessi di scuola primaria con presenza di alunni stranieri, lo 0,9% dei plessi di scuola secondaria di I grado con presenza di alunni stranieri e l'1,2% dei plessi di scuola secondaria di II grado con presenza di alunni stranieri.

Le classi che registrano una presenza di alunni stranieri neoarrivati superiore al 20% sono 756, in particolare concentrate in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna per quanto riguarda la scuola primaria (sono il 45% del totale), in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana per la



scuola secondaria di I grado (sono il 67% del totale), in Lombardia, Veneto e Toscana per la secondaria di II grado (sono il 65% del totale);

Nella scuola secondaria di I grado all'esito degli scrutini dell'anno scolastico 2022/2023 la percentuale di studenti italiani che hanno riportato in italiano un voto pari o inferiore a 4 è pari allo 0,30%, percentuale che sale all'1,12% per gli studenti stranieri e che raggiunge l'1,61% per gli studenti stranieri nati all'estero.

Nella scuola secondaria di II grado all'esito degli scrutini dell'anno scolastico 2022/2023 la percentuale di studenti italiani che hanno riportato in italiano un voto pari o inferiore a 4 è pari al 2,0%, percentuale che sale al 5,4% per gli studenti stranieri e che raggiunge il 6,3% per gli studenti stranieri nati all'estero. In particolare, il comma 1 introduce una misura specifica per le scuole che hanno classi con un elevato numero - pari o superiore al 20% - di studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, per le quali può essere disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri con l'obiettivo di favorire il superamento delle barriere linguistiche e permettere una proficua frequenza scolastica da parte degli studenti. L'obiettivo che si intende raggiungere richiede un apposito intervento normativo che dovrà, inevitabilmente, esplicitare i propri effetti dall'anno scolastico 2025/2026, essendo oramai conclusa la definizione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2024/2025. L'introduzione dell'insegnamento dell'italiano per stranieri nelle scuole oggetto di intervento normativo, disciplina di insegnamento attualmente presente nei soli percorsi dell'istruzione degli adulti presso i CPIA, necessita, inoltre, di un'adeguata programmazione del fabbisogno di docenti della citata classe di concorso anche nelle prossime procedure di reclutamento. Per la scuola primaria, ove è assente la specifica classe di concorso, si provvederà alla sua istituzione attraverso l'ordinario strumento del decreto ministeriale di revisione delle classi di concorso. Il comma 2 prevede un meccanismo generale di accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana per gli alunni stranieri che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione in Italia, imperniato sulla possibilità di stipulare accordi tra le istituzioni scolastiche e i CPIA. Questi ultimi, infatti, già dispongono delle necessarie risorse umane per la valutazione delle conoscenze linguistiche degli adulti, che ben possono essere utilizzate anche per i soggetti minori stranieri. La misura, pertanto, intende formalizzare la collaborazione fra le scuole a forte presenza di studenti stranieri e i CPIA per quanto attiene all'accertamento delle competenze linguistiche in lingua italiana, nonché per la redazione del piano didattico personalizzato (PDP) di ciascuno studente. Il comma 3 prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri - non in possesso delle competenze linguistiche di base di lingua italiana - nelle classi e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), possono promuovere attività di potenziamento in orario extracurricolare. Tali attività sono realizzate a valere sulle risorse di cui al Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027". La definizione dei citati tassi di presenza è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Il comma 4 introduce all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 335, la lettera *b-ter*), prevedendo che con decreto annuale del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, siano definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.

L'articolo 12 (Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici), sostituendo l'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,



n. 25, rende disponibile, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025, e nelle more della regolazione sul punto da parte della contrattazione collettiva, la percentuale del 100% dei posti di dirigente scolastico vacanti per ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 2788 del 18 dicembre 2023, nonché le ipotesi indicate al comma 2. La norma prevede che per tale procedura di mobilità straordinaria, salvo specifiche eccezioni quali esuberi nella regione richiesta o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegua l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima, non siano richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati. Inoltre, si prevede che nelle regioni in cui le procedure del citato concorso ordinario DDG n. 2788 non si concludano in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico possa essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50% del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025, ai sensi del secondo periodo, saranno reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Il comma 2 del nuovo articolo 19-*quater* ha carattere procedimentale in quanto prevede un particolare meccanismo di assunzione per i soggetti che sono destinatari di provvedimenti giurisdizionali o di particolari procedure di immissione in ruolo già previste a legislazione vigente (articolo 5, comma 11-*undecies*, del decreto-legge n. 198 del 2022). In particolare, la norma stabilisce che per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli - dai quali è scaturito il diritto dei destinatari all'immissione in ruolo in una determinata regione - possano essere assunti in qualsiasi altra regione, in cui vi sono posti disponibili, con priorità rispetto alle procedure di mobilità e ad altre procedure di immissione in ruolo e senza che sia necessario l'assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione richiesta. In subordine alle procedure di immissione in ruolo per i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali, sono poi disposte quelle relative ai destinatari dell'articolo 5, comma 11-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. In particolare, tale norma ha stabilito che *“I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.”*

La norma di cui all'**articolo 13 (Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici)** risponde all'esigenza indifferibile e urgente di assicurare l'adeguamento del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici in vista dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, in quanto - secondo quanto rappresentato formalmente dal Dipartimento funzione Pubblica con nota n. 48496-P del 28.07.2023 e dal MEF (IGOP) con nota n. 207676 del 27.07.2023 - in assenza di un primo sistema di valutazione operativo, non sarà possibile erogare la quota del FUN dei dirigenti scolastici destinata alla retribuzione di risultato per l'anno 2024/2025. Ne discende che il 15% del fondo nazionale rimarrebbe accantonato con un riflesso politico/sindacale molto rilevante sulla



categoria che, a fronte degli incrementi contrattuali sulla posizione di parte variabile ottenuti, vedrebbe una sostanziale diminuzione della retribuzione complessiva, vanificando quindi gli effetti positivi dell'azione complessivamente posta in essere dal Ministero nell'ultimo anno. La norma di cui all'articolo 13 pertanto, modifica le disposizioni legislative in materia di sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, disciplinato nel dettaglio, sulla base delle norme che qui si modificano, dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 agosto 2016, n. 36, con l'obiettivo di consentire un'oggettiva e trasparente valutazione delle *performance* individuali sulla base di obiettivi definiti e misurabili, nonché di permettere, in questo modo, l'assegnazione ai dirigenti della retribuzione di risultato in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati. In particolare, le modifiche apportate riguardano la soppressione del nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici. Inoltre, si specifica che, all'interno del Sistema di valutazione adottato con decreto del Ministro, in coerenza con la direttiva di quest'ultimo in materia di performance, siano stabiliti gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e siano individuati soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In proposito, si evidenzia che il nuovo modello proposto risponde, innanzitutto, all'esigenza di garantire un sistema di valutazione che sia allineato con il nuovo modello centralizzato di contrattazione integrativa nazionale (CIN) del Fondo unico nazionale (FUN) dei dirigenti scolastici, nonché alla necessità, rappresentata anche dal Dipartimento della funzione pubblica in occasione dell'espressione del parere relativo al Contratto nazionale integrativo, di avviare con immediatezza, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, un Sistema di valutazione per la dirigenza scolastica che superi l'attuale meccanismo di erogazione del risultato sulla base della mera complessità assegnata all'istituzione scolastica. Al riguardo, va sottolineato che, secondo quanto rappresentato formalmente dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze (IGOP), oltre che dall'ARAN, in assenza di un primo sistema di valutazione operativo, non sarà possibile erogare la quota del FUN dei dirigenti scolastici destinata alla retribuzione di risultato per l'anno scolastico 2024/2025. A questo scopo e in linea con le priorità politiche e strategiche perseguite dal Ministero dell'istruzione e del merito, si intende dare avvio urgentemente a un sistema di valutazione che preveda una fase transitoria di prima applicazione a partire da settembre 2024 in un'ottica di semplificazione dei processi. Il nuovo sistema prevede, nello specifico, che la gestione di tutte le fasi dell'intero procedimento (dall'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti scolastici da parte dei Direttori degli USR, al caricamento dei dati e dei riscontri da parte dei dirigenti scolastici, alla valutazione) avverrà mediante una piattaforma digitale dedicata, permettendo un'interazione tra i diversi attori coinvolti secondo modalità trasparenti, razionali ed essenziali e superando anche l'attuale strumento del *Portfolio*.

L'articolo 14 (Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola)

La disposizione interviene sulla materia della durata del servizio all'estero del personale della scuola sia nelle articolazioni del sistema della formazione italiana nel mondo sia, in virtù del rinvio operato dall'articolo 35 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, nelle scuole europee.

Attualmente la durata del servizio all'estero è fissata in due periodi di sei anni nell'arco dell'intera carriera, separati da almeno sei anni di servizio nel territorio nazionale. Per effettuare un secondo sessennio all'estero il personale deve superare una nuova procedura di selezione.

Ferma restando tale disciplina, la disposizione di cui al comma 1, introducendo 2 nuovi commi all'articolo 21 del d.lgs 13 aprile 2017, n. 64, attribuisce al personale scolastico una facoltà di optare per una diversa articolazione del servizio all'estero. In alternativa ai due periodi di sei anni, il personale può optare per un unico periodo di nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera.



L'opzione è consentita solo al personale che ha già svolto non più di cinque anni di servizio all'estero.

Per consentire un'ordinata organizzazione dei trasferimenti e la copertura dei posti che si rendono via via vacanti, si prevede che l'opzione possa essere espressa ed eventualmente revocata entro la fine del quinto anno scolastico del primo sessennio di servizio all'estero. Per le medesime ragioni organizzative, la disposizione prevede che l'opzione per un unico novennio possa essere esercitata solo al personale che può assicurare la copertura del posto per l'intero novennio, salvi i casi di collocamento a riposo. Analogamente a quanto disposto dal comma 2, si prevede che i benefici economici connessi al rientro nel territorio nazionale non siano erogati nel caso di cessazione anticipata per motivi disciplinari o per domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari. Al comma 2 è prevista una norma transitoria che consente anche al personale in distacco presso le Scuole europee che sia in possesso dei requisiti citati, di esercitare l'opzione di un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi, entro quindici giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto-legge.

~~Il Capo IV reca disposizioni urgenti in materia di Università e ricerca.~~

~~L'articolo 15 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca) differisce al 31 dicembre 2024 il termine di cui all'articolo 14, comma 6 *quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ai sensi del quale fino al 31 luglio 2024 le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto.~~

~~È, infatti, in corso la riforma del c.d. pre ruolo universitario e della ricerca, ossia quel segmento del percorso di formazione superiore che conduce all'immissione nei ruoli universitari e della ricerca, e sono state formulate proposte concrete per il riordino, il coordinamento e la razionalizzazione delle norme vigenti in materia di contratti e di assegni di ricerca. Si tratta di istituti che si vanno ad aggiungere al contratto di ricerca (*ex art. 22 della legge n. 240 del 2010*) e che mirano ad incentivare la mobilità, nazionale ed internazionale, e la circolazione delle competenze e dei saperi.~~

~~In attesa della ridefinizione puntuale delle nuove figure contrattuali che opereranno nel settore della formazione superiore e della ricerca, le istituzioni dell'alta formazione e gli enti pubblici di ricerca non hanno alcuno strumento efficace cui fare ricorso per attrarre i giovani talentuosi nel percorso di ricerca e per valorizzarne le competenze. L'unico strumento giuridico attualmente previsto cui queste potrebbero fare ricorso ossia il contratto di ricerca non è, nei fatti, utilizzabile perché è ancora in corso la sequenza contrattuale necessaria per l'individuazione dell'importo economico da corrispondere a chi ne è titolare e non è possibile prevedere i tempi per la sua conclusione.~~

~~Pertanto, la proroga si rende necessaria e urgente sia in considerazione dell'assoluta indeterminatezza nella tempistica della contrattazione collettiva nazionale per il contratto di ricerca e delle criticità, che impediscono giungere ad una definizione condivisa della nuova figura in sede di confronto tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali, sia per l'esigenza di fornire concretamente alle istituzioni della formazione superiore e della ricerca strumenti efficaci per creare figure e posizioni contrattuali flessibili, a seconda dei diversi livelli di *expertise*, per rispondere alle esigenze concrete del mondo accademico e della ricerca.~~

~~L'articolo 16 (Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari) L'intervento normativo si rende necessario ed urgente per permettere il funzionamento e il potenziamento della struttura di~~

